
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) – Silvio BOLOGNINI (Professore straordinario di Filosofia del diritto) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) – Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) – Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) – Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) – Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) – Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) – Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato).

Giuramento decisorio: è possibile apportare modifiche?

Qualora la parte chiamata a prestare il giuramento decisorio apporti alla formula aggiunte o variazioni, il giuramento deve considerarsi prestato soltanto se queste costituiscono semplici chiarimenti della formula stessa, tali da non alterarne il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 22.9.2014, n. 19943

...omissis...

Il motivo è infondato.

Va premesso che il Tribunale ha ammesso il giuramento in ordine all'art. 2 ("Giuro e giurando affermo di aver notizia che il defunto del de cuius Gxxxx. saldò le dette note spese") e che i convenuti hanno prestato il giuramento loro deferito con la precisazione "di aver notizia che il defunto Gxxxxxx. ha saldato le spettanze dell'Avv. xxxx

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, Sez. 3[^], 3 luglio 2008, n. 18207), qualora la parte chiamata a prestare il giuramento decisorio apporti alla formula aggiunte o variazioni, il giuramento deve considerarsi prestato soltanto se queste costituiscono semplici chiarimenti della formula stessa, tali da non alterarne il contenuto sostanziale in relazione al fine cui tende, e l'apprezzamento al riguardo compete al giudice del merito, la cui valutazione è incensurabile in sede di legittimità, se sorretta da una motivazione sufficiente, immune da vizi logici ed errori giuridici. Ora nella specie la Corte d'appello ha adeguatamente motivato perchè la variazione apportata non modifica affatto la sostanza del giuramento: rilevando che "poichè il primo articolo, contenente l'esplicito riferimento a tali note spese, non è stato ammesso e poichè la formulazione delle circostanze di cui al secondo articolo faceva riferimento alle dette note spese, appare ovvio che l'uso del sostantivo spettanze al posto della citata specificazione non abbia in alcun modo alterato la sostanza ed il significato del contenuto della formula, essendo le spettanze chiaramente riferite a quelle di cui alle note spese indicate all'articolo 1 e poste a fondamento della proposta domanda".

Il motivo di ricorso finisce per esprimere soltanto dissenso rispetto alla conclusione, priva di mende logiche e giuridiche, cui è pervenuta la Corte d'appello. Il ricorso può essere avviato alla camera di consiglio per esservi rigettato".

Considerato che non ha alcuna conseguenza sul corso del giudizio di cassazione il sopravvenuto decesso, in data 20 settembre 2013, della parte ricorrente, xxxx difensore di se medesimo (decesso comunicato a questa Corte dall'Avv. xxxxx., che ha inviato il certificato di morte), giacchè nel giudizio di cassazione non trova applicazione l'istituto dell'interruzione del processo per il decesso della parte (Sez. Un., 21 giugno 2007, n. 14385; Sez. 1[^], 31 ottobre 2011, n. 22624);

che il Collegio condivide la proposta di definizione contenuta nella relazione di cui sopra, alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che, poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto l'art. 13, comma 1 quater, del testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

p.q.m.

La Corte rigetta, il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 1.000 per compensi ed Euro 200 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Sesta - 2 Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio 2014.

Depositato in Cancelleria il 22 settembre 2014

La Nuova **Procedura Civile**
Direttore Scientifico: Luigi Viola

ADMAIORA
Editrice